

FISCO

Convenzione tra Italia e San Marino, sottoscritto il Protocollo di modifica

La sottoscrizione arriva a distanza di tre anni dalla sigla del testo da parte delle delegazioni sammarinese e italiana

/ Piergiorgio VALENTE

A partire dal mese di **aprile del 2009**, la Repubblica di **San Marino** ha intrapreso un percorso di riforme del proprio ordinamento interno e internazionale che, in poco tempo, ne ha sancito il pieno allineamento con gli **standard di trasparenza** e scambio di informazioni in materia fiscale dettati dall'OCSE. Tra gli interventi più significativi, figura senz'altro la stipula del **Protocollo di modifica** (di seguito, "Protocollo") della Convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia (di seguito, "Convenzione"), parafato in data 25 giugno 2009 e sottoscritto il 13 giugno 2012.

Le modifiche più rilevanti introdotte dal Protocollo riguardano il **trattamento fiscale di dividendi** (art. 10), **interessi** (art. 11) e **royalties** (art. 12) e le disposizioni sullo **scambio di informazioni** (art. 26).

L'articolo I del Protocollo modifica l'art. 10, par. 2 della Convenzione nella parte in cui prevede che la ritenuta alla fonte applicabile ai dividendi non può eccedere "lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi". Non può invece eccedere il 15% in tutti gli altri casi. La nuova formulazione dell'art. 10 appare in linea con le previsioni di cui alla **Direttiva madre-figlia** (Direttiva 90/435/CEE).

L'articolo II del Protocollo modifica l'art. 11, par. 2 della Convenzione, in quanto prevede che la **ritenuta** alla fonte applicabile agli interessi non possa eccedere "lo 0 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi". Non può eccedere il 13% in tutti gli altri casi. La nuova formulazione dell'art. 11 è in linea con le previsioni di cui alla **Direttiva interessi e royalties** (Direttiva 2003/49/CE) e, in particolare, con l'art. 1, in virtù del quale "i pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale".

La modifica all'art. 12, par. 2 è contenuta all'**articolo III** del Protocollo, il quale prevede che la ritenuta alla fonte applicabile alle *royalties* non possa eccedere "lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni", mentre **non è superiore al 10%** in tutti gli altri casi. Anche la nuova formulazione dell'art. 12, par. 2 è in linea con le previsioni comunitarie di cui alla citata Direttiva interessi e *royalties*.

Particolarmente significative appaiono le modifiche alle disposizioni sullo **scambio di informazioni**. In linea con la formulazione di cui al par. 1 dell'art. 26 del Modello OCSE (versione del 2005), il nuovo par. 1 dell'art. 26 della Convenzione (come modificato dall'Articolo IV del Protocollo) prevede che: "1. Le **autorità competenti** degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale".

Il testo modificato dell'art. 26 della Convenzione include inoltre i paragrafi 4 e 5 dell'art. 26 del Modello OCSE, in virtù dei quali:

- lo Stato richiesto ha l'**obbligo** di utilizzare tutti i poteri di cui dispone per **raccogliere le informazioni richieste**, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i suoi propri fini fiscali interni;
- i **limiti** del par. 3 dell'art. 26 del Modello OCSE **non** possono essere utilizzati per **prevenire lo scambio di informazioni** custodite da banche, altre istituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari, nonché le informazioni sugli assetti proprietari.

Secondo il par. 1 dell'articolo V del Protocollo, le disposizioni degli artt. 10 ("**Dividendi**"), 11 ("**Interessi**") e 12 ("**Canoni**"), nella nuova formulazione di cui al Protocollo, si applicano a condizione che sia effettivamente attuato lo scambio di informazioni previsto dall'art. 26. Ciascuno Stato contraente può **sospendere** l'applicazione degli artt. 10, 11 e 12, ove abbia fondato motivo di ritenere che l'art. 26 non sia adeguatamente applicato. Con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della comunicazione di sospensione, le aliquote della ritenuta alla fonte



applicabili saranno, rispettivamente:

- del 5%, anziché dello 0% (ex art. 10, par. 2, lett. a);
- del 13%, anziché dello 0% (ex art. 11, par. 2, lett. a);
- del **10%**, anziché dello 0% (ex art. 12, par. 2, lett. a).

Secondo il par. 5 del nuovo Protocollo Aggiuntivo introdotto dal Protocollo (*cfr.* articolo VI del Protocollo), con riferimento all'art. 11 ("**Interessi**"), le disposizioni convenzionali non ostano all'applicazione dell'**Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino** (firmato a Bruxelles il 7 dicembre 2004 e attuato con L. n. 81/2005) che

stabilisce misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 2003/48/CE.

La sottoscrizione del Protocollo segna un passo fondamentale non solo nel percorso intrapreso da San Marino sul versante della **trasparenza** in materia fiscale, ma anche nei rapporti con un Paese – l'Italia – dalle evidenti affinità di carattere storico, economico e politico-sociale. Con la sottoscrizione del Protocollo, appare **più vicina la ratifica** e successiva entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi.